



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 87/19/CONS

ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “ENERGIA 16 – LOTTI 10 E 13” PER LA FORNITURA DELL’ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PRESSO LE SEDI DI ROMA E DI NAPOLI DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 21 marzo 2019;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”, di seguito denominato “Codice”;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136 recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, ed in particolare gli artt. 3 e 6 della stessa, relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, nonché il decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, recante “Misure Urgenti in materia di sicurezza”, convertito con modificazioni con legge 17 dicembre 2010, n. 217, e la determinazione dell’Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 17 luglio 2011;

VISTA la delibera del 16 giugno 1998, n. 17, recante “Approvazione dei Regolamenti concernenti l’organizzazione ed il funzionamento, la gestione amministrativa e la contabilità, il trattamento giuridico ed economico del personale dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”, e in particolare l’art. 36-bis, dell’Allegato B, come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 319/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 172/17/CONS, del 18 aprile 2017, recante “Attuazione della nuova organizzazione dell’Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 232/18/CONS;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 510/17/CONS del 19 dicembre 2017 recante “Approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2018 dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”;

RISCONTRATA la necessità di garantire la continuità all’erogazione dell’energia elettrica presso le sedi dell’Autorità di Roma e di Napoli;

CONSIDERATO che, ai sensi del citato decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, anche le Autorità indipendenti possono ricorrere alle Convenzioni Consip (o delle altre centrali di committenza) per l’acquisizione di beni e servizi e che, comunque, ne devono utilizzare i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei relativi contratti;

PRESO ATTO che in data 8 gennaio 2019 e 18 dicembre 2018, la Consip S.p.A., ai sensi dell’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dell’art. 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha stipulato con Enel Energia S.p.A. la nuova Convenzione per l’affidamento della fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, “Energia 16” - lotto 10 (Provincia di Roma) e lotto 13 (Campania);

RITENUTO di dover procedere contemporaneamente, per entrambi le sedi di Roma e di Napoli, all’emissione dei rispettivi ordinativi di fornitura, ancorché gli attuali contratti di erogazione prevedano scadenze differenziate, per una trattazione omogenea e coordinata delle modalità di acquisizione energetica (*a tariffa fissa*);

TENUTO CONTO che, anche per le annualità precedenti, sia per la sede di Roma che per quella di Napoli, l’Autorità ha provveduto alla fornitura di energia elettrica aderendo alle Convenzioni Consip vigenti;

VALUTATA, dunque, l’opportunità di procedere con l’adesione alla suindicata Convenzione per la fornitura dell’energia elettrica presso le sedi dell’Autorità di Roma e Napoli, per la durata di dodici mesi, in continuità con l’erogazione attualmente in essere per la sede di Roma e per la sede di Napoli, fermo restando che l’espletamento delle attività per la comprova dell’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice è rimesso alla centrale di committenza Consip S.p.A.;

PRESO ATTO che, sulla base dell’andamento dei consumi registrati nel corso dell’esecuzione dei rispettivi precedenti contratti, per la sede di Roma, l’importo complessivo della fornitura è pari ad euro 140.000,00 (centoquarantamila/00), I.V.A. esclusa e che per la sede di Napoli, il relativo importo è pari ad euro 110.000,00 (centodiecimila/00), I.V.A. esclusa;

RISCONTRATO, infine, che il suindicato complessivo onere economico trova copertura a valere sul capitolo di bilancio n. 1051091.2 (impegni nn. 77 e 78/2019) per gli esercizi finanziari di rispettiva competenza;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

UDITA la relazione del Commissario Mario Morcellini, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1

Fornitura di Energia Elettrica presso la sede di Roma

1. È autorizzata l'emissione dell'ordine diretto di acquisto con punto di prelievo ai fini dell'adesione alla Convenzione Consip "*Energia elettrica 16 – lotto 10*" - (CIG 7527170130) - per la fornitura di energia elettrica presso la sede di Roma dell'Autorità.
2. La fornitura di cui al comma 1 ha durata dodici mesi in continuità con l'erogazione attualmente in essere ed è resa alle condizioni, termini e modi di cui alla Convenzione "*Energia elettrica 16 – lotto 10*".
3. L'importo complessivo annuo della fornitura, trattandosi di un contratto di somministrazione a consumo, è determinato, a titolo presuntivo e fatta salva la possibilità di integrazioni successive, in euro 140.000,00 (centoquarantamila/00), I.V.A. esclusa.
4. L'onere economico della fornitura trova copertura a valere sul capitolo di bilancio n. 1051091.2 (impegno n. 77/2019) per gli esercizi finanziari di rispettiva competenza.
5. Ai fini degli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 della legge 23 agosto 2010, n. 136 e del decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, il codice identificativo gara derivato (CIG derivato) da indicare nel bonifico bancario disposto a titolo di corrispettivo contrattuale è il seguente: CIG derivato.

Articolo 2

Fornitura di Energia Elettrica presso la sede di Napoli

1. È autorizzata l'emissione dell'ordine diretto di acquisto con punto di prelievo ai fini dell'adesione alla Convenzione Consip "*Energia elettrica 16 – lotto 13*" - (CIG 75271944FD) - per la fornitura di energia elettrica presso la sede di Napoli dell'Autorità.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

2. La fornitura di cui al comma 1 ha durata dodici mesi in continuità con l'erogazione attualmente in essere ed è resa alle condizioni, termini e modi di cui alla Convenzione “Energia elettrica 16 – lotto 13”.
3. L’importo complessivo annuo della fornitura trattandosi di un contratto di somministrazione a consumo, è determinato, a titolo presuntivo e fatta salva la possibilità di integrazioni successive, in euro 110.000,00 (centodiecimila/00), I.V.A. esclusa.
4. L’onere economico della fornitura trova copertura a valere sul capitolo di bilancio n. 1051091.2 (impegno n. 78/2019) per gli esercizi finanziari di rispettiva competenza.
5. Ai fini degli obblighi di tracciabilità di cui all’art. 3 della legge 23 agosto 2010, n. 136 e del decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, il codice identificativo gara derivato (CIG derivato) da indicare nel bonifico bancario disposto a titolo di corrispettivo contrattuale è il seguente: CIG derivato.

La presente delibera è trasmessa al Servizio Programmazione, bilancio e digitalizzazione per i conseguenziali adempimenti di competenza.

Roma, 21 marzo 2019

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Mario Morcellini

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi